



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

# Lavoro e Concorrenza alla luce della giurisprudenza europea

16 maggio 2017



## Outline

- ❑ Da dove partire: le ambivalenze del Diritto del lavoro
- ❑ L'integrazione europea: dal mercato ai diritti
- ❑ Il contributo della Corte di Giustizia
  - ✓ Gli ambiti delle controversie: uno sguardo di sintesi
  - ✓ Focus su concorrenza e contratto collettivo: dal Caso Albany (C-67/96) al Caso Orchestrali (C-413/13)

# La regolazione del lavoro tra tutela dei lavoratori, libertà d'impresa e concorrenza

Protezione dei lavoratori



Libertà d'impresa



Concorrenza





## Qualche esemplificazione dei conflitti valoriali e di sistema

- Nello scenario nazionale (basti pensare al caso Fiat)
- Nello scenario europeo (basti citare il famoso caso dell'idraulico polacco)
- Nello scenario internazionale (basti richiamare i casi Coca Cola, Apple, etc.)





## **Il diritto del lavoro definito alla luce delle sue ambivalenze**

“La matrice visibilmente compromissoria del diritto del lavoro non autorizza a parlarne come d’un diritto del capitale; casomai, esorta a chiarire che è ambivalente, perché è emancipatorio e insieme repressivo”

“Il diritto del lavoro non ha mai ascoltato soltanto le ragioni del lavoro. Ha ascoltato anche le ragioni del capitale. Per questo è strutturalmente ambivalente”

(Romagnoli, 2005)



“Il diritto del lavoro nasce come componente del diritto della concorrenza e non in antitesi ad esso, la tutela dei lavoratori rappresentando un sottoprodotto di quella primitiva funzione”

(G. Lyon Caen, 1992)



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

“Il diritto del lavoro svolge una funzione co-regolativa  
della concorrenza”

(Rigaux, 2012)



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Il diritto del lavoro somministra tutele ma, al tempo stesso, svolge una funzione economica di regolazione del mercato, vuoi al fine di ridurre la concorrenza tra i lavoratori, vuoi per ordinare i rapporti di scambio aventi ad oggetto il fattore lavoro, vuoi - soprattutto in una prospettiva sovranazionale – per “equalizzare” i termini della competizione tra sistemi economico-sociali





Università  
Ca' Foscari  
Venezia

## ***L'integrazione europea: dal mercato ai diritti***





# **Le tappe fondamentali dell'evoluzione dell'Unione europea : dall'integrazione economica all'integrazione sociale**

- Trattato di Roma (1957)
- Atto unico europeo (1986)
- Trattato di Maastricht (1991)
- Trattato di Amsterdam (1997)
- Carta di Nizza (2000)
- Trattato di Lisbona (2009)



## La prospettiva originaria

- Indifferenza delle istituzioni europee rispetto ad obiettivi di politica sociale in quanto materia di competenza dei legislatori nazionali (Un modello di divisione rigida delle competenze)
- Integrazione economica e tutela del mercato come paradigma di riferimento
- L'integrazione economica può di per sé condurre all'integrazione sociale
- Le limitate previsioni del Tce in materia sociale sono introdotte in una prospettiva funzionale al mercato: prevale l'approccio che guarda al "governo delle differenze" all'interno dei sistemi nazionali in funzione delle esigenze di edificazione del mercato comune



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

## Un sistema duale

“L’Europa veniva costituita come sistema duale.

La sua costituzione economica era apolitica, nel senso che non era soggetta a interventi di natura politica.

E questa era la sua ragione d’essere costituzionale-sopranazionale.

La politica sociale era trattata come ambito categoricamente distinto.

Essa costituiva il dominio della discrezionalità politica dei legislatori nazionali e come tale doveva rimanere appannaggio di questi”

(Joerges, 2004)



## Quali gli effetti?

- Le norme in materia di concorrenza introdotte nel Titolo VII Tce (divieto di intese restrittive della concorrenza, abuso di posizione dominante e controllo dei monopoli) e le libertà economiche fondamentali (delle merci, dei servizi, dei capitali, dei lavoratori) sancite nel Tce sono l'asse originario portante attraverso il quale i padri fondatori hanno inteso realizzare l'integrazione economica europea
- Nel caso di conflitti tra disposizioni a contenuto sociale e norme a tutela della concorrenza e del mercato le prime prevalgono solo entro i limitati spazi riconosciuti dalle deroghe di fonte legale riconducibili ad esigenze di protezione di interessi generali (modello regola-eccezione)



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

## Un sistema sbilanciato

“La storia dei rapporti tra diritto del lavoro e diritto della concorrenza è quella di una difficile convivenza, posto che il libero mercato gode di uno statuto giuridico più robusto rispetto a quello frammentario delle politiche sociali nelle quali si annida il diritto del lavoro”

(Veneziani, 2000).





Università  
Ca' Foscari  
Venezia

# Cosa cambia con il Trattato di Lisbona?

Con il Trattato di Lisbona si passa  
dalla **scrittura**  
all'**efficacia** dei diritti,  
formalizzandosi l'immagine di un'Europa che  
“in principio era il mercato, e successivamente riconobbe i diritti”

(Alaimo, Caruso, 2010)



## Il post- Lisbona: quali novità nel Trattato Ue?

- Art. 3 (ex art. 2 Tue): L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e su un elevato livello di tutela.
- Art. 3: viene meno il riferimento, tra gli obiettivi dell'Unione, a “un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno” (ora inserito nel protocollo n.27 allegato al Trattato)
- Art. 6 Tue : L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta di Nizza che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati





Università  
Ca' Foscari  
Venezia

## Il post- Lisbona: quali novità nel Trattato Ce?

- Art. 9: nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana (c.d. clausola sociale)



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

“ Se ci guardiamo indietro  
e torniamo all'impostazione funzionalista che caratterizzava il primo trattato  
europeo,  
in cui i diritti esistevano solo se e in quanto parte del mercato,  
la distanza compiuta è enorme”

(L. S. Rossi, 2010)



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

## Una prospettiva possibile?

« Travalicare le mere ragioni dell'economia e affermare valori a questa opposti appare oggi problematico; ma mettere altra sostanza, specialmente valori e diritti, nella connessione economica iniziale, sottoponendola ad alcuni vincoli e priorità, appare un percorso possibile e che, sia pure in forma embrionale, è sotto i nostri occhi »

(Ferrarese M.R., 2002)



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

## ***Il contributo della Corte di giustizia europea***





# Gli ambiti del conflitto tra ordinamento europeo e ordinamenti degli Stati membri

- **Concorrenza vs Diritti sociali**
  - Norme europee sulla concorrenza vs. monopoli nazionali pubblici del collocamento
  - Norme europee sulla concorrenza vs. sistemi nazionali di previdenza-sicurezza sociale
  - Norme europee sulla concorrenza vs. contrattazione collettiva
  - Norme europee sulla concorrenza vs. incentivi pubblici alle imprese (aiuti di stato)
  
- **Libertà economiche fondamentali vs Diritti sociali**
  - Libertà di circolazione delle merci vs. normative nazionali sulla chiusura domenicale degli esercizi commerciali
  - Libertà di prestazione dei servizi vs. normative nazionali a tutela dei lavoratori
  - Libertà di prestazione dei servizi e Direttiva sul distacco n.96/71 vs. azioni collettive nazionali a tutela dei lavoratori (sciopero, contrattazione collettiva)



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

## Concorrenza vs diritti sociali: una domanda

Può il **diritto europeo della concorrenza**  
condizionare  
le modalità e le forme  
dell'**intervento pubblico nel mercato**  
posto che si tratta  
di ambiti  
rispetto ai quali  
è riconosciuta  
la competenza degli Stati membri?



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

**Uno sguardo  
sulla normativa europea a tutela della  
concorrenza:  
artt.101-109 del Trattato sul funzionamento  
dell'Unione europea (TFUE)**



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

## Art. 101 TFUE

“Sono incompatibili con il mercato interno e vietati  
tutti gli **accordi**  
tra **imprese**,  
le decisioni di associazioni di imprese e tutte le  
pratiche concordate  
che **possano pregiudicare il commercio tra Stati**  
**membri**  
e che abbiano **per oggetto o per effetto di**  
**impedire, restringere o falsare il gioco della**  
**concorrenza**  
all'interno del mercato interno”.





Università  
Ca' Foscari  
Venezia

## Art. 102 TFUE

“E’ incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere **pregiudizievole al commercio tra Stati membri**, lo **sfruttamento abusivo** da parte di **una o più imprese** di una **posizione dominante** sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo”.



## Art. 106 TFUE

“Gli **stati membri** non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali ed esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati.

**Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale** sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, **nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento della specifica missione loro affidata”**.



## Art. 107 TFUE

“Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono **incompatibili con il mercato interno**, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, **gli aiuti concessi dagli Stati**, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, **favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza**”



## **I primi casi di conflitto: Diritto della concorrenza vs. Monopolio del collocamento**

- 1) **Caso Hofner, CGCE 23/04/1001  
sul monopolio del collocamento in  
Germania**
- 2) **Caso Job Centre II, CGCE  
11/12/1997 sul monopolio del  
collocamento in Italia**



## **Diritto europeo della concorrenza vs. Monopoli del collocamento**

- 1) L'ufficio pubblico che gestisce il collocamento è impresa ai sensi del diritto della concorrenza?
- 2) Se si tratta di impresa, ci sono delle eccezioni/deroghe che giustificano l'esistenza del monopolio affidato ad un ente pubblico?



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

# L'ufficio pubblico è impresa

Sul presupposto che l'impresa può definirsi come

**“qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico e dalle sue modalità di funzionamento”,**

la Corte identifica nel collocamento un'attività economica,

a nulla rilevando che sia solitamente affidata ad enti pubblici e che sia assente lo scopo di lucro

(Caso Hofner, CGCE 23/04/1991 sul monopolio del collocamento in Germania; Caso Job Centre II, CGCE 11/12/1997 sul monopolio del collocamento in Italia)



## L'ufficio pubblico è impresa incaricata di svolgere un servizio di interesse economico generale

- Si tratta di impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale e, quindi, soggetta alle norme di cui al Titolo VII del Trattato, a meno che (**deroga**)\* non sia provato che l'applicazione di queste regole risulti incompatibile con lo svolgimento dei compiti affidati.

\* Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme dei Trattati, e in particolare alle regole della concorrenza, nei limiti in cui tali norme non ostino all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata (art. 106.2 Tfu)



## Si applica la deroga di cui all'art. 106 n.2 TFUE?

1) La Corte accerta che le norme sulla concorrenza "non potevano vanificare il compito affidato a detto ufficio, dal momento che quest'ultimo non è palesemente in grado di soddisfare la domanda esistente a tale riguardo sul mercato"

2) Detto altrimenti lo Stato può attribuire ad un'impresa un diritto speciale o esclusivo, collocandola quindi in posizione dominante sul mercato (art. 102 Tfu), ma incorre nella violazione delle norme sulla concorrenza quando l'impresa è indotta, con il mero esercizio del diritto conferitole, ad abusare della sua posizione dominante. Nello specifico l'abuso si identifica nell'impossibilità di svolgere in modo efficiente il servizio di collocamento.





Università  
Ca' Foscari  
Venezia

## Le conclusioni della Corte di Giustizia

- Lo Stato membro che vieti qualunque attività di mediazione e interposizione privata tra domanda e offerta di lavoro viola l'art. 106 n.1 Tfe se dà origine ad una situazione in cui gli uffici pubblici di collocamento sono necessariamente indotti a contravvenire alle disposizioni che vietano l'abuso di posizione dominante (art. 102 Tfe)
  
- Il monopolio che non risulta in grado di perseguire e realizzare lo scopo per il quale è stato creato è considerato automaticamente illegittimo (c.d. **teoria abuso automatico o abuso da inefficienza**)



## **Diritto della concorrenza vs. Sistemi di previdenza sociale**

- 1) L'ente incaricato di gestire un regime di previdenza e/o sicurezza è impresa ai sensi del diritto della concorrenza?
- 2) Esistono delle deroghe che legittimano la non applicazione delle norme sulla concorrenza all'impresa a cui lo stato ha conferito un diritto speciale o esclusivo?



## La prima questione: ambito di applicazione della normativa sulla concorrenza

### Gli enti previdenziali che

- perseguono un fine sociale,
- prevedono l'iscrizione **obbligatoria**,
- sono sottoposti al controllo dello Stato
- si ispirano al principio di **solidarietà** (intergenerazionale, distributiva, finanziaria)

### **NON sono impresa**

e, di conseguenza,  
non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto della  
concorrenza

(Caso Poucet-Pistre C-159 e 160/91; Caso Inail C-218/00;  
Caso Kattner 5/03/2009).



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

## Gli enti previdenziali che

- gestiscono forme **facoltative** di previdenza complementare (integrativa di un regime obbligatorio)
- secondo il principio di **capitalizzazione** (inesistenza di forme di solidarietà ovvero le prestazioni dipendono dai contributi versati)

**sono imprese**

L'ente esercita un'attività economica a condizioni che potrebbero essere altresì garantite da imprese private  
(Caso FFSA C-244/94)



## **La seconda questione: ambito di applicazione della deroga al diritto della concorrenza**

**L'impresa che gestisce un regime pensionistico integrativo secondo il principio di capitalizzazione esercita un diritto esclusivo conferitogli dallo Stato e, di conseguenza, svolge un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'art. 106 TFUE.**

**Tuttavia, pur configurandosi come impresa, non potrebbe adempiere alla sua missione sociale se fosse sottoposta alle norme sulla concorrenza.**

**Si applica quindi la deroga di cui all'art. 106.2  
TFUE**

**(Caso Albany, C-67/96; Caso Pavlov 12/09/2000)**



## Osservazioni conclusive

La linea spartiacque tra l'applicazione del diritto della concorrenza e il prevalere di logiche sociali dipende da:

a) **criteri di funzionamento** dell'ente (sistema a ripartizione o a capitalizzazione e quindi realizzazione o meno del principio di solidarietà)

b) esistenza di un **mercato potenziale** (e quindi la possibilità che il servizio possa essere reso alle stesse condizioni da imprese private o, viceversa, che la prestazione possa essere garantita solo in regime di monopolio - pensiamo ad esempio al trattamento pensionistico di base: se il regime pubblico fosse sostituito da un regime concorrenziale di libero mercato nessuno sarebbe disposto a pagare per una pensione di altri senza la garanzia che la generazione successiva farà lo stesso con lui).



## **I fattori che amplificano i tentativi di infiltrazione delle norme sulla concorrenza all'interno di istituti protesi alla tutela dei diritti sociali**

- 1) Ambiguità nella nozione di impresa
- 2) Difficoltà di tracciare il distinguo tra attività economica e attività sociali
- 3) Uso strumentale del divieto di abuso di posizione dominante (c.d. abuso da inefficienza) con finalità di liberalizzazione del mercato e riduzione della presenza pubblica
- 4) Interpretazione restrittiva delle deroghe per le imprese incaricate di svolgere servizi di interesse generale



## La composizione dei conflitti tra immunità e deroghe

- 1) I soggetti che non sono qualificabili come impresa ai sensi del diritto della concorrenza sono **immuni** dall'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII Tce (antitrust immunity)
  
- 1) I soggetti che sono qualificabili come impresa, pur svolgendo attività con finalità sociali, possono rientrare nel campo di applicazione delle norme sulla concorrenza a meno che non operi la **deroga di fonte legale** di cui all'art. 106 n.2 Tfeue





## **Diritto europeo della concorrenza vs. Autonomia collettiva: il leading case Albany**

- 1) Il contratto collettivo istitutivo di un fondo pensionistico complementare può essere considerato un accordo vietato ai sensi dell'art. 81 Tce (ora art. 101 Tfue)?



## L'interpretazione della Corte di giustizia

- La contrattazione collettiva finalizzata al miglioramento delle condizioni di lavoro e di occupazione non rientra, per la sua natura e il suo oggetto, nell'ambito di applicazione delle norme europee sulla concorrenza
- Anche se taluni effetti restrittivi della concorrenza sono riconducibili agli accordi collettivi la loro funzione sociale sarebbe gravemente lesa se le parti fossero sottoposte alle norme sulla concorrenza quando agiscono al fine esclusivo di migliorare le condizioni di occupazione e di lavoro (**deroga di fonte giurisprudenziale**).
- Il contratto collettivo prevede una clausola di tutela e di miglioramento delle condizioni di lavoro e, così operando, è uno strumento attraverso il quale si realizza un obiettivo di politica sociale



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

## **I fondamenti normativi del bilanciamento operato dalla Corte**

- le norme a tutela della concorrenza e del mercato (Titolo VII Tce)

VS

- obiettivi di politica sociale (artt. 2, 3, 136 Tce)



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

# **Diritto europeo della concorrenza vs. Autonomia collettiva: il caso Orchestrali (C-413/13)**

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

4 dicembre 2014

«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Ambito di applicazione *ratione materiae* – Contratto collettivo di lavoro – Disposizione contenente tariffe minime per i prestatori autonomi di servizi – Nozione di “impresa” – Nozione di “lavoratore”»



## Prima questione pregiudiziale

1) Se le regole della concorrenza dell'Unione europea debbano essere interpretate nel senso che, per il solo fatto di essere contenuta in un contratto collettivo di lavoro, esuli dall'ambito di applicazione dell'articolo 101 TFUE una disposizione contenuta in un contratto siffatto, stipulato tra organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, la quale prevede che i lavoratori autonomi svolgenti per un datore di lavoro, in forza di un contratto d'opera, la medesima attività svolta da lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione di detto contratto collettivo, debbano ricevere una tariffa minima.



## Seconda questione pregiudiziale

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se detta disposizione esuli dall'ambito di applicazione dell'articolo 101 TFUE qualora essa sia intesa (anche) a migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro e se al riguardo sia rilevante inoltre se dette condizioni di lavoro risultino migliorate direttamente o soltanto indirettamente».



## La legislazione olandese

- I prestatori autonomi olandesi hanno il diritto nei Paesi Bassi di affiliarsi ad una qualsiasi organizzazione sindacale, di datori di lavoro o di professionisti.
- Di conseguenza, secondo **la legge sul contratto collettivo** di lavoro, le confederazioni di datori di lavoro e le organizzazioni di lavoratori **possono stipulare un contratto collettivo di lavoro in nome e per conto non soltanto dei lavoratori, ma anche dei prestatori autonomi di servizi che siano membri di tali organizzazioni**



# Il contratto collettivo nella legislazione olandese

- Per **contratto collettivo di lavoro** si intende l'accordo stipulato da uno o più **datori di lavoro** o da una o più **associazioni di datori di lavoro** dotate di piena capacità giuridica e una o più **associazioni di lavoratori** dotate di piena capacità giuridica, che disciplina principalmente o esclusivamente le condizioni di lavoro che occorre rispettare nell'ambito dei contratti di lavoro (art. 1 par.1).
- **Esso può riguardare anche appalti d'opera e contratti d'opera, per i quali trova conforme applicazione quanto stabilito circa i contratti di lavoro, i datori di lavoro e i lavoratori».**
- L'articolo 6, paragrafo 1, della legge sulla concorrenza (Mededingingswet; in prosieguo: la «Mw»), la cui formulazione corrisponde a quella dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, così dispone:  
«Sono vietati gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di prevenire, limitare o falsare la concorrenza sul mercato olandese o su una sua parte».
- A termini dell'articolo 16, lettera a), della Mw:  
**«L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica:**  
**a) a un contratto collettivo di lavoro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della legge sul contratto collettivo di lavoro».**





## L'interpretazione dell'Autorità garante della concorrenza (NMa)

- Il 5 dicembre 2007, la NMa ha pubblicato un documento di analisi con il quale ha dichiarato che una disposizione di un contratto collettivo di lavoro contenente tariffe minime per i supplenti autonomi non esulava dall'ambito di applicazione dell'articolo 6 della Mw e dell'articolo 81, paragrafo 1, CE, ai sensi della sentenza Albany (C-67/96, EU:C:1999:430).
- Secondo la NMa, **la natura giuridica di un contratto collettivo di lavoro che disciplina contratti d'opera viene ad essere modificata facendo acquisire a tale contratto le caratteristiche di un accordo tra professionisti**, in quanto negoziato dal lato sindacale da un'organizzazione che, al riguardo, non agisce come associazione di lavoratori, ma come associazione di lavoratori autonomi.



## Qual'è l'oggetto della controversia?

- Accordo stipulato tra un'Organizzazione di datori di lavoro e talune Organizzazioni di lavoratori variamente composte, le quali hanno condotto le trattative, conformemente al diritto interno, non soltanto per i supplenti subordinati, ma anche per i supplenti autonomi affiliati
- Trattasi di contratto collettivo ai sensi della legislazione olandese ma come lo qualifica la Corte di Giustizia?



## Il passato ritorna: come viene qualificato dalla Corte di Giustizia il soggetto che ha sottoscritto il contratto collettivo?

- Il soggetto che ha sottoscritto il contratto collettivo è un'organizzazione rappresentativa dei lavoratori
- Tale organizzazione opera in nome e per conto dei lavoratori, inclusi i prestatori autonomi di servizi che ne sono membri
- Trattasi di **prestatori autonomi** che pur svolgendo la stessa attività dei lavoratori (intesi come lavoratori dipendenti) «sono, **in linea di principio**, «**imprese**» nel senso dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dal momento che:
  - offrono i loro servizi dietro corrispettivo in un determinato mercato (sentenza *Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas*, C-1/12)
  - esercitano la loro attività come operatori economici indipendenti rispetto ai loro committenti (v. sentenza *Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio*, C-217/05).
- Da qui «essa non agisce come associazione sindacale e dunque come parte sociale, ma in realtà opera come associazione di imprese».



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

## La conclusione (discutibile) della Corte di Giustizia

«Ne discende che la disposizione di un contratto collettivo di lavoro, in quanto concordata da un'organizzazione di lavoratori in nome e per conto dei prestatori autonomi che vi sono affiliati, **non è il risultato di una trattativa collettiva tra parti sociali (?)** e non può, in considerazione della **sua natura (?)**, essere esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE (punto 30).



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

## La conclusione (discutibile) della Corte di Giustizia

«Tale affermazione **non può però impedire** che **una simile disposizione di un contratto collettivo di lavoro possa essere considerata anche il risultato di un dialogo sociale nell'ipotesi in cui** detti prestatori di servizi, in nome e per conto dei quali il sindacato ha trattato, siano in realtà dei **«falsi autonomi»**, ossia dei prestatori che si trovano in una situazione paragonabile a quella dei lavoratori» (punto 31).



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

## Prestatore di servizi: Operatore economico indipendente o Ausiliario integrato?

«un prestatore di servizi può perdere la qualità di operatore economico indipendente, e dunque d'impresa, qualora **non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato**, ma dipenda interamente dal suo committente, per il fatto che non sopporta nessuno dei rischi finanziari e commerciali derivanti dall'attività economica di quest'ultimo e agisce come ausiliario integrato nell'impresa di detto committente»



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

## **E sulla nozione di Lavoratore ai sensi del diritto dell'Unione?**

«Dall'altro lato, la nozione di «lavoratore» dev'essere essa stessa definita in base a criteri oggettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi degli interessati. Al riguardo, per giurisprudenza costante, la caratteristica essenziale di tale rapporto è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione».



## Quali sono i criteri qualificanti del lavoro subordinato secondo la Corte?

- Il lavoratore deve agire «sotto la direzione del suo datore di lavoro», ovvero:
  - 1) Dev'essere accertata la sua libertà di scegliere l'orario, il luogo e il contenuto del suo lavoro (v. sentenza Allonby),
  - 2) Il lavoratore non deve partecipare ai rischi commerciali di tale datore di lavoro (sentenza Agegate, C-3/87)
  - 3) Il lavoratore dev'essere integrato nell'impresa di detto datore di lavoro per la durata del rapporto di lavoro, formando con essa un'unità economica (v. sentenza Becu e a., C-22/98)





## E sull'oggetto del contratto collettivo?

- «Occorre rilevare che l'analisi alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 22 e 23 della presente sentenza è giustificata, sul punto, unicamente nell'ipotesi in cui il giudice del rinvio dovesse qualificare i supplenti di cui trattasi nel procedimento principale non come «impresa» ma come «falsi autonomi».
- Ciò precisato, occorre rilevare che il regime delle tariffe minime istituito dalla disposizione contenuta nell'allegato 5 del contratto collettivo di lavoro contribuisce direttamente al miglioramento delle condizioni di occupazione e di lavoro di detti supplenti, qualificati come «falsi autonomi».
- Infatti, un regime del genere assicura non soltanto a tali prestatori una retribuzione di base più elevata rispetto a quella di cui avrebbero beneficiato se detta disposizione non ci fosse stata, ma, come affermato dal giudice del rinvio, permette anche di contribuire a un'assicurazione pensionistica corrispondente alla partecipazione al regime delle pensioni per i lavoratori, garantendo loro in tal modo i mezzi per poter beneficiare in futuro di un certo livello di pensione.
- Di conseguenza, **la disposizione di un contratto collettivo di lavoro, nella misura in cui stabilisce tariffe minime per prestatori di servizi che sono «falsi autonomi», non può essere assoggettata, a causa della sua natura e del suo oggetto, all'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE (punti 38-41)».**